

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONSUMO DI GAS NATURALE, MODELLO AD-2, PER L'ANNO D'IMPOSTA 2011

1. GENERALITÀ

I soggetti obbligati di cui all'art. 26, commi 7 e 8, del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche (d'ora in avanti denominato "testo unico"), devono presentare la dichiarazione di consumo annuale; i soggetti di cui al comma 14 del medesimo articolo 26, sono tenuti a fornire i dati riepilogativi del gas naturale trasportato e distribuito per conto dei soggetti obbligati.

Il modello di dichiarazione (e la procedura informatica per la compilazione e l'invio della dichiarazione stessa) è concepito per poter essere utile sia alla comunicazione dei dati di consumo, della liquidazione del debito, della determinazione del conguaglio e delle rate di acconto, da parte dei soggetti obbligati, sia per la sola comunicazione dei dati relativi al gas naturale trasportato, da parte dei soggetti tenuti all'invio della dichiarazione riepilogativa.

Ciascuno dei suddetti soggetti tenuti all'adempimento dichiarativo è identificato da un "Codice Accisa" o da un "Codice Ditta" attribuito dal competente Ufficio.

Chiarimenti sulle modifiche alla disciplina fiscale del gas naturale apportate dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, sono stati forniti con le circolari n. 17/D del 28 maggio 2007, n. 37/D del 28 dicembre 2007 e n. 32/D del 5 agosto 2008, nonché con la nota protocollo n. 4436 del 24 luglio 2007.

La dichiarazione riunisce in un unico modello tanto le esigenze erariali, con i dati riguardanti l'accisa, quanto le esigenze regionali, con i dati analitici per la determinazione dell'addizionale regionale e dell'imposta regionale sostitutiva - istituite per le sole regioni a statuto ordinario dal Decreto Legislativo del 21 dicembre 1990 n. 398. Il modello di dichiarazione si compone delle seguenti sezioni:

- un frontespizio
- un prospetto per il gas naturale movimentato tra impianti (mensile e annuale)
- un prospetto per il gas naturale commercializzato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa (mensile e annuale)
- un prospetto per il gas naturale fatturato o impiegato (mensile e annuale)
- un prospetto per le rettifiche di fatturazione
- un prospetto per la liquidazione dell'accisa
- un prospetto per il riepilogo e saldo dell'accisa, contenente anche gli importi dei ratei mensili in acconto
- un prospetto per la liquidazione dell'addizionale regionale
- un prospetto per il riepilogo e saldo dell'addizionale regionale, contenente anche gli importi dei ratei mensili in acconto

- un prospetto per la liquidazione dell'imposta regionale sostitutiva
- un prospetto per il riepilogo e saldo dell'imposta regionale sostitutiva, contenente anche gli importi dei ratei mensili in acconto
- un allegato concernente l'elenco dei clienti agevolati

Nel caso in cui il gas naturale sia stato erogato in più province, andranno prodotti per ciascuna delle province interessate i seguenti prospetti:

- metano fatturato o impiegato (mensile e annuale)
- rettifiche di fatturazione
- liquidazione dell'accisa
- riepilogo e saldo dell'accisa
- liquidazione dell'addizionale regionale
- riepilogo e saldo dell'addizionale regionale
- liquidazione dell'imposta regionale sostitutiva
- riepilogo e saldo dell'imposta regionale sostitutiva

Oggetto della dichiarazione è il gas naturale fatturato, quello impiegato per usi propri che non prevedono fatturazione, nonché tutti i consumi dello stesso - anche irregolari - di cui il dichiarante viene a conoscenza.

2. FRONTESPIZIO

Il frontespizio contiene i dati identificativi della dichiarazione di consumo.

Come Ufficio vanno indicate la denominazione e la sede dell'Ufficio delle Dogane competente per territorio sulla provincia individuata dal "Codice Accisa".

Nei dati relativi al dichiarante vanno indicati:

- il tipo di soggetto dichiarante, barrando la casella "Soggetto obbligato" o "Altro soggetto", in relazione all'attività svolta, conformemente a quanto previsto dal citato articolo 26, commi 7, 8 e 14 del testo unico
- il "Codice Accisa" o il "Codice Ditta" identificativo del soggetto dichiarante (i primi 4 caratteri alfanumerici "IT00" sono prestampati, pertanto devono essere inseriti i rimanenti 9 caratteri)
- la denominazione della ditta
- l'ubicazione

Come periodo è prestampato l'anno di imposta 2011.

Va infine indicata l'ubicazione (comune e indirizzo) della sede presso cui la ditta conserva le contabilità.

3. GAS NATURALE INTRODOTTO

Nel quadro, riservato ai gestori delle infrastrutture per lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione del gas naturale, vanno indicate le quantità (valori non negativi) in metri cubi di gas naturale introdotto negli impianti attraverso i punti di immissione o prelievo.

I gestori di impianti, riconosciuti soggetti obbligati al pagamento dell'accisa, dovranno compilare, in sostituzione del registro di carico e scarico, dodici prospetti con le introduzioni mensili di gas naturale, più un prospetto riepilogativo annuale (somma dei prospetti mensili). La compilazione dei prospetti mensili con il totale del gas naturale introdotto nullo può essere omessa.

Per l'adempimento previsto dal comma 14 dell'articolo 26 del testo unico (dichiarazione annuale riepilogativa), può essere compilato il solo prospetto annuale.

Relativamente a ciascun punto di immissione o prelievo vanno indicati:

- comune, provincia e indirizzo del punto di immissione o prelievo
- metri cubi di gas naturale provenienti da propri pozzi
- metri cubi di gas naturale provenienti da altre fonti (ad esempio ricavato da processi industriali)
- "Codice Accisa" o "Codice ditta" del/i fornitore/i nazionale/i e relativi metri cubi introdotti
- "Codice Accisa" o "Codice ditta" del/i fornitore/i U.E. e relativi metri cubi introdotti
- metri cubi di gas naturale provenienti da fornitori extra U.E.
- totale metri cubi introdotti

L'indicazione dei codici accisa o ditta richiesti nel quadro è funzionale alle attività di accertamento a cui, tra le altre, l'adempimento dichiarativo è finalizzato. Tali codici, se non conosciuti, vanno richiesti e l'eventuale rifiuto deve essere segnalato al competente Ufficio delle Dogane.

Per il gas naturale proveniente da fornitori nazionali e U.E. bisogna utilizzare un rigo relativo al punto di immissione o prelievo per ciascun fornitore. Per ciascun punto di immissione o prelievo si potranno indicare una sola volta (per mese e per anno) i metri cubi introdotti da propri pozzi, da altre fonti, da fornitori extra U.E. e totali.

Nel caso in cui il punto di immissione in rete consenta il transito di gas naturale di provenienza tanto U.E. che Extra U.E., se la provenienza del prodotto non è nota, si può indicare il quantitativo nella colonna U.E. omettendo il Codice Accisa del fornitore e sostituendolo con la dicitura "per operatore che esercisce la rete di introduzione del prodotto dall'estero".

Nel rigo "TOTALI" andranno riportati, per colonna, i totali generali del quadro: detto rigo andrà quindi utilizzato una sola volta (per mese e per anno).

4. GAS NATURALE ESTRATTO

Nel quadro, riservato ai gestori delle infrastrutture per lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione del gas naturale, vanno indicate le quantità (valori non negativi) in metri cubi di gas naturale:

- estratto verso altri impianti (tipologia di estrazione “A”)
- estratto verso i consumatori finali per conto dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa (tipologia di estrazione “B”)

In ciascun prospetto (mensile o annuale) ogni Codice Accisa o Codice Ditta (del destinatario) può essere riportato una sola volta, indicando i metri cubi complessivamente estratti nel periodo verso ciascun impianto o verso i consumatori finali.

Per la tipologia di estrazione “B”, andrà indicato il Codice Accisa dei soggetti obbligati per conto dei quali il gas naturale è stato distribuito.

La compilazione dei prospetti mensili con il totale del gas naturale estratto nullo può essere omessa.

Nel rigo “TOTALE” andrà riportato il totale generale del quadro: detto rigo andrà quindi utilizzato una sola volta (per mese e per anno).

Per l'adempimento previsto dal comma 14 dell'articolo 26 del testo unico (dichiarazione annuale riepilogativa), può essere compilato il solo prospetto annuale.

L'indicazione dei codici accisa o ditta richiesti nel quadro è funzionale alle attività di accertamento a cui, tra le altre, l'adempimento dichiarativo è finalizzato. Tali codici, se non conosciuti, vanno richiesti e la mancata o non corretta informazione deve essere segnalata al competente Ufficio delle Dogane indicandone le motivazioni.

5. GAS NATURALE ACQUISTATO

Nel quadro, riservato ai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa, vanno indicate le quantità (valori non negativi) in metri cubi di gas naturale, riscontrabili dalle fatture di acquisto.

I dati, mensili e annuali, richiesti sono i seguenti:

- metri cubi di gas naturale di proprietà del soggetto dichiarante
- “Codice identificativo” (codice accisa, codice ditta, partita IVA o codice fiscale) del/i fornitore/i nazionale/i e relativi metri cubi acquistati
- “Codice identificativo” (codice accisa, codice ditta, partita IVA o codice fiscale) del/i fornitore/i U.E. e relativi metri cubi acquistati
- Stato estero di provenienza e relativi metri cubi di gas naturale acquistati da fornitori extra U.E.
- totale metri cubi acquistati

L'indicazione dei codici identificativi come richiesto nel quadro, è funzionale alle attività di accertamento a cui, tra le altre, l'adempimento dichiarativo è finalizzato. Tali codici, se non conosciuti, vanno richiesti e la mancata o non corretta informazione deve essere segnalata al competente Ufficio delle Dogane indicandone le motivazioni.

La compilazione dei prospetti mensili con il totale del metano acquistato nullo può essere omessa.

Per il gas naturale acquistato da fornitori nazionali e U.E. bisogna utilizzare un rigo per ciascun fornitore. Per il gas naturale acquistato da fornitori extra U.E. bisogna utilizzare un rigo per ciascuno stato estero di provenienza del prodotto. Si potranno indicare una sola volta (per mese e per anno) i metri cubi di proprietà e quelli totali.

Nel rigo "TOTALI" andranno riportati, per colonna, i totali generali del quadro: detto rigo andrà quindi utilizzato una sola volta (per mese e per anno).

6. GAS NATURALE VENDUTO

Nel quadro, riservato ai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa, vanno indicate, mese per mese e nel riepilogo annuale, le quantità (valori non negativi) in metri cubi di gas naturale:

- venduto a soggetti che gestiscono impianti (tipologia di vendita "C")
- venduto ad altri soggetti obbligati (tipologia di vendita "D")
- venduto ai consumatori finali (tipologia di vendita "E")

È obbligatoria l'indicazione del Codice identificativo (codice accisa, codice ditta, partita IVA o codice fiscale) dell'acquirente per le tipologie di vendita "C" e "D", o di quello del distributore attraverso il quale avviene la fornitura di gas naturale ai consumatori finali per la tipologia di vendita "E".

L'indicazione dei codici identificativi come richiesto nel quadro, è funzionale alle attività di accertamento a cui, tra le altre, l'adempimento dichiarativo è finalizzato. Tali codici, se non conosciuti, vanno richiesti e la mancata o non corretta informazione deve essere segnalata al competente Ufficio delle Dogane indicandone le motivazioni.

In ciascun prospetto (mensile o annuale) la medesima tipologia di vendita può essere riportata una sola volta per ogni Codice identificativo (dell'acquirente o del distributore), indicando i metri cubi complessivi del periodo.

La compilazione dei prospetti mensili con il totale del gas naturale venduto nullo può essere omessa.

Nel rigo "TOTALE" andrà riportato il totale generale del quadro: detto rigo andrà quindi utilizzato una sola volta (per mese e per anno).

7. GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO

Nel caso di gas naturale erogato in più province, andranno prodotti i prospetti mensili e il prospetto annuale per ciascuna delle province interessate, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia (mediante la sigla automobilistica o la denominazione). Nel caso di gas naturale erogato in una sola provincia, l'indicazione della stessa rimane comunque obbligatoria.

Le informazioni da riportare riguardano tutte le forniture di gas naturale – fatturato agli utenti, impiegato per usi propri o comunque consumato, anche irregolarmente – sia che non comportino il pagamento dell'accisa, sia che comportino il pagamento dell'accisa e - per le regioni a statuto ordinario - dell'addizionale regionale.

Devono essere compilati dodici prospetti con le immissioni in consumo mensili di gas naturale, più un prospetto riepilogativo annuale (somma dei prospetti mensili). La compilazione dei prospetti mensili con tutte le righe nulle può essere omessa.

Rientrano tra i quantitativi da dichiarare anche eventuali rettifiche di fatturazione per consumi relativi all'anno corrente, con il segno negativo se a credito degli utenti, solo nel caso che non vengano dichiarate a parte nel successivo quadro "H".

I consumi sono distinti in tre quadri, uno per la determinazione dell'imposta regionale sostitutiva, uno per la determinazione dell'addizionale regionale e uno per l'accisa:

- quadro "E": gas naturale fatturato o impiegato senza pagamento di accisa
- quadro "F": gas naturale fatturato o impiegato per fasce climatiche. Ove la regione a statuto ordinario abbia determinato le aliquote della addizionale in base alle fasce climatiche, è richiesta la suddivisione dei consumi nelle rispettive fasce – onde consentire la corretta applicazione delle aliquote – se la provincia cui si riferisce il prospetto è interessata da due o più fasce climatiche. Se invece le aliquote dell'addizionale risultano costanti in tutto il territorio provinciale, la suddivisione in fasce climatiche può essere del tutto omessa, compilando direttamente il quadro del totale gas naturale fatturato o impiegato
- quadro "G": totale gas naturale fatturato o impiegato. Detto quadro deve essere sempre compilato. Se è presente la suddivisione del gas naturale fatturato o impiegato in fasce climatiche, le singole voci devono coincidere con la somma delle corrispondenti voci alle varie fasce climatiche, per le sole righe previste in entrambi i quadri

Le tipologie di utilizzo che non prevedono il pagamento dell'accisa sono:

- usi esenti elencati nella tabella "A" del decreto legislativo del testo unico
- usi esenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del testo unico
- usi esenti da accisa e da imposta regionale sostitutiva
- altri usi per i quali non è dovuta l'accisa:
 - impieghi diversi da carburazione o combustione
 - usi interni di raffineria (articolo 22 del testo unico)
 - esportazione

- usi non sottoposti ad accisa ai sensi dell'articoli 21, comma 13, del testo unico

Per alcune tipologie per le quali è venuta meno l'esenzione o è stata introdotta una nuova agevolazione, è stato specificato il periodo di vigenza, in relazione al quale in gas naturale può essere fatturato o impiegato senza pagamento di accisa.

Tanto per gli usi soggetti ad addizionale regionale, quanto per gli usi soggetti ad accisa, i consumi risultano suddivisi alle varie tipologie di utilizzo previste dal testo unico e successive modificazioni e integrazioni:

- usi industriali,
- usi civili tariffa T1 (fino al 31/12/2007),
- usi civili tariffa T2 per consumi fino a 250 metri cubi all'anno (fino al 31/12/2007),
- usi civili tariffa T2 per consumi oltre 250 metri cubi all'anno e altri usi civili (fino al 31/12/2007),
- usi civili per consumi fino a 120 mc/anno,
- usi civili per consumi superiori a 120 mc/anno e fino a 480 mc/anno,
- usi civili per consumi superiori a 480 mc/anno e fino a 1560 mc/anno,
- usi civili per consumi superiori a 1560 mc/anno.

Inoltre, per i soli usi civili, i consumi sono suddivisi in base alla ubicazione delle utenze. In particolare per "utenze del Mezzogiorno" si intendono quelle localizzate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1978 n. 218.

Oltre alla su riportata suddivisione dei consumi, rientrano solo tra gli usi soggetti all'accisa e non anche all'addizionale regionale, le seguenti ulteriori tipologie di impiego del gas naturale:

- produzione di energia elettrica,
- autoproduzione di energia elettrica,
- autotrazione,
- usi di cantiere, motori fissi, e operazioni di campo per coltivazione idrocarburi (dal 01/06/2007),
- forniture alle forze armate nazionali.

Quest'ultima tipologia di consumo è stata introdotta, con decorrenza 1° gennaio 2008, tra gli usi soggetti ad accisa agevolata di cui alla tabella "A" del decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504, dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), articolo 1, comma n. 179.

Nel quadro degli usi soggetti ad addizionale regionale sono previste due righe in bianco per eventuali ulteriori imposizioni regionali.

Nei prospetti mensili è richiesta, per ogni voce, la sola quantità in metri cubi.

Per i prospetti annuali va indicato anche, voce per voce, il numero delle utenze attive al 1° gennaio dell'anno 2011.

I metri cubi di gas naturale fatturato o impiegato - risultanti dal prospetto annuale del quadro "E" - limitatamente agli usi esenti della tabella "A" e dell'articolo 17 del testo unico, vanno riportati nel successivo quadro di liquidazione dell'imposta regionale sostitutiva, per le sole regioni a statuto ordinario che ne prevedono l'applicazione.

I metri cubi di gas naturale fatturato o impiegato - dal prospetto annuale - vanno riportati nei successivi quadri di liquidazione corrispondentemente alle varie tipologie di utilizzo, a partire dal quadro "G" per l'accisa, e a partire dal quadro "F" per l'addizionale regionale (quest'ultima solo per le sole regioni a statuto ordinario). In assenza del quadro "F" (aliquote dell'addizionale costanti in tutto il territorio provinciale) il quadro di liquidazione dell'addizionale regionale può essere compilato a partire dal quadro "G".

8. RETTIFICHE DI FATTURAZIONE

Il prospetto delle rettifiche di fatturazione è utile all'inserimento dei dati relativi a rimodulazioni dei consumi, oggetto di precedenti fatturazioni, attinenti anche a periodi non compresi nell'anno in dichiarazione.

Attesa la portata dell'art. 14 del testo unico in merito agli indebiti pagamenti, si tenga presente che, sotto il profilo fiscale, le fatture che rettificano precedenti fatture emesse possono assumere una diversa valenza in base alle motivazioni che le hanno determinate.

Infatti, se trattasi di conguagli di precedenti periodi di consumo stimato, che rientrano tra le modalità di fatturazione ordinarie previste dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, pur rettificando le quantità di consumo imputate nei periodi intercorsi tra due letture effettive del contatore, non sono dovute ad errori di applicazione del regime fiscale e, pertanto, non determinano un indebito versamento dei tributi.

Viceversa, maggiori versamenti di imposta dovuti ad errori di entità o di imputazione dei consumi, configurano indebiti pagamenti e il diritto ad una corrispondente detrazione, ovvero al rimborso del credito, deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dal citato art. 14 del testo unico.

Nel caso di gas naturale erogato in più province, andrà prodotto un prospetto per ciascuna delle province interessate, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia (mediante la sigla automobilistica o la denominazione). Nel caso di gas naturale erogato in una sola provincia, l'indicazione della stessa rimane comunque obbligatoria.

Il prospetto delle rettifiche di fatturazione, per i soli usi soggetti ad accisa o imposte regionali, è suddiviso per:

- accisa,
- addizionale regionale (per le sole regioni a statuto ordinario),
- imposta regionale sostitutiva (per le sole regioni a statuto ordinario).

Riguardo all'addizionale regionale e all'imposta regionale sostitutiva, è richiesto il solo importo totale delle rettifiche, con il segno " - " in caso di importi totali a credito degli utenti.

Relativamente all'accisa, viceversa, il quadro presenta la stessa suddivisione, già vista per il gas naturale fatturato o impiegato, in funzione delle tipologie di utilizzo e, per i soli usi civili, della ubicazione delle utenze. Come ulteriore dettaglio è prevista la distinzione tra rettifiche di fatturazione "a debito" degli utenti e rettifiche "a credito".

Per ciascuna voce di addebito o accredito vanno trascritte la quantità oggetto della rettifica, l'aliquota applicata e l'importo risultante dal prodotto della quantità per l'aliquota, arrotondato alla seconda cifra decimale. Per ogni tipologia di utilizzo vanno poi sommati tutti gli importi in addebito e sottratti tutti gli importi in accredito: il valore così determinato, con l'eventuale segno negativo, andrà riportato nella colonna "totale" corrispondente alla tipologia di utilizzo. L'accisa sul gas naturale per combustione prevede anche un importo totale, come somma algebrica degli importi totali relativi alle singole tipologie di utilizzo.

Gli importi totali delle rettifiche di fatturazione, tanto per l'accisa, quanto per l'addizionale regionale e l'imposta regionale sostitutiva, vanno infine riportati - con l'eventuale segno negativo - nei rispettivi quadri di liquidazione.

Si precisa che le differenze di importo, che si dovessero riscontrare tra i totali ottenuti mediante le modalità di calcolo sopra descritte ed i corrispondenti importi rilevabili dalla somma algebrica delle singole rettifiche effettuate (sommatoria che risente gli effetti dei molteplici arrotondamenti operati), andrà riportata nell'apposito rigo "arrotondamenti" previsto nei prospetti di liquidazione, previo somma algebrica con l'eventuale differenza che si dovesse riscontrare, per le stesse motivazioni, nella compilazione di tali prospetti.

Le rettifiche possono essere relative sia all'anno 2011, sia agli anni precedenti, tenendo conto di quanto prescritto dall'articolo 14, comma 2, testo unico.

9. LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA

Nel caso di gas naturale erogato in più province, andrà prodotto un prospetto per ciascuna delle province interessate, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia (mediante la sigla automobilistica o la denominazione). Nel caso di gas naturale erogato in una sola provincia, l'indicazione della stessa rimane comunque obbligatoria.

Il quadro consente di calcolare, a partire dalle quantità di gas naturale fatturato o impiegato nei diversi usi, i relativi importi dovuti. Per il gas naturale fornito ai consumatori finali è prevista l'indicazione delle eventuali rettifiche di fatturazione, dichiarate a parte nel quadro "H", con il relativo segno, nonché l'indicazione del valore dello scostamento tra il risultato del prodotto dei consumi fatturati per la relativa aliquota ed il totale dell'imposta fatturata agli utenti e risultante dalle fatture.

Si precisa che eventuali consumi relativi ad anni precedenti al 2010 devono essere dichiarati nel quadro "H", salvo quanto precisato nella nota n. 26912 del 3 marzo 2009, circa le fatturazioni riepilogative di conguaglio di precedenti periodi di consumo stimato, non derivanti da errori di lettura o di applicazione del regime fiscale.

I dati devono essere riportati nei singoli quadri secondo le seguenti modalità:

- capitolo 1412: accisa sul gas naturale per autotrazione
- capitolo 1421: accisa sul gas naturale per combustione

Nelle colonne dei consumi vanno riportati, con riferimento alle voci del totale gas naturale fatturato o impiegato indicate rigo per rigo, i quantitativi di gas naturale fatturati o impiegati alle singole tipologie di utilizzo e distinti, per i soli usi civili, per ubicazione delle utenze; per ogni quantitativo va quindi indicata la relativa aliquota dell'accisa. In caso di una o più variazioni delle aliquote nel corso dell'anno, si utilizzeranno per i soli righi interessati due o più colonne di consumi e aliquote, ripartendo i consumi per ciascuna aliquota utilizzata; la somma dei consumi indicati sul rigo deve coincidere con i metri cubi dichiarati nel rigo di riferimento del quadro annuale del totale gas naturale fatturato o impiegato.

Si ribadisce che l'imposta di ciascun rigo deve coincidere con il prodotto dei consumi per la relativa aliquota, arrotondato alla seconda cifra decimale e, per il gas naturale fornito ai consumatori finali, oltre alle righe relative ai consumi, vanno trascritti gli importi delle rettifiche di fatturazione desunti dal quadro "H". Inoltre, al fine di far corrispondere il totale della colonna dell'imposta dei quadri di liquidazione con il totale dell'imposta fatturata agli utenti e risultante dalle fatture, nel rigo "arrotondamenti" deve essere indicata l'eventuale differenza tra i due valori, determinatasi in conseguenza degli arrotondamenti effettuati nelle fatture, alla quale va sommata l'eventuale differenza riscontrata, per la medesima motivazione, nel quadro "H".

Qualora l'importo dell'imposta complessivamente fatturata agli utenti sia inferiore rispetto a quello derivante dalla sommatoria dei prodotti dei consumi per le corrispondenti aliquote, la differenza deve essere indicata con il segno negativo.

I totali dei singoli capitoli di imputazione, determinati come somma dei valori della colonna "Imposta", vanno trascritti nel successivo quadro di riepilogo e saldo dell'accisa della corrispondente provincia.

10. RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA

Nel caso di gas naturale erogato in più province, andrà prodotto un prospetto per ciascuna delle province interessate, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia (mediante la sigla automobilistica o la denominazione). Nel caso di gas naturale erogato in una sola provincia, l'indicazione della stessa rimane comunque obbligatoria.

Il quadro contiene i dati per il conteggio analitico della accisa dovuta.

Per ciascuno dei capitoli di imputazione devono essere indicati i seguenti dati:

- *accisa liquidata*, desunta dal rigo indicato nel corrispondente quadro di liquidazione dell'accisa della corrispondente provincia
- *ratei d'acconto dovuti*, di regola corrispondenti al debito d'imposta calcolato - a prescindere dai versamenti effettivamente eseguiti nel corso dell'anno 2011 - sulla base dei

consumi dell'anno 2010 e delle aliquote vigenti alla data di presentazione della relativa dichiarazione, salvo diversa rideterminazione da parte dell'Ufficio competente ovvero, in caso di variazione delle aliquote, da parte dell'Azienda. Per la dichiarazione di consumo relativa al primo anno di attività di un soggetto obbligato, i ratei d'acconto sono quelli determinati in via presuntiva dall'Ufficio competente

- *saldo accisa*, definito come differenza tra *accisa liquidata* e *ratei d'acconto dovuti*:
 - se il valore della differenza è positivo, riportarlo nel rigo *conguaglio accisa a debito*
 - se il valore della differenza è negativo, riportarlo nel rigo *conguaglio accisa a credito* in valore assoluto
- *ratei mensili in acconto*, costituiti dagli importi a debito alle singole scadenze mensili nel corso dell'anno 2012. I progressivi da "01" a "12" identificano i mesi da gennaio a dicembre. Gli importi delle singole rate vanno così determinati:
 - la rata di base sarà pari a un dodicesimo dell'accisa calcolata sulla base dei consumi dell'anno 2011 e delle aliquote vigenti alla data di presentazione della dichiarazione. Si fa presente che, qualora sia stata iniziata l'attività nel corso del 2011, i consumi effettuati nei mesi di attività, che sarebbero rappresentativi solo di una frazione dell'anno, devono essere rapportati all'intero anno affinché possano costituire l'imponibile richiesto per il calcolo della rata di base
 - nel caso di dichiarazione presentata a gennaio 2012, tutte le dodici rate assumeranno il valore costante della rata di base
 - nel caso di dichiarazione presentata a febbraio 2012, la rata di gennaio ("01") avrà lo stesso valore della rata di base determinata nella dichiarazione del 2010 per gli acconti dovuti nell'anno 2011, **salvo variazione di aliquota**. Alla rata di febbraio ("02") andrà sommato se positivo, o sottratto se negativo, il conguaglio tra la rata di base e la rata dovuta a gennaio, in modo da equiparare contabilmente l'importo dovuto a gennaio alla rata di base. Le altre rate (da "03" a "12") assumeranno il valore costante della rata di base, salvo nel caso in cui l'importo del conguaglio negativo tra la rata di base e la rata dovuta a gennaio sia superiore alla stessa rata di base: in tale evenienza, detto conguaglio sarà recuperato su tutti i ratei mensili - a partire da febbraio - fino a concorrenza totale dell'importo
 - nel caso di dichiarazione presentata a marzo 2012, anche la rata di febbraio ("02") avrà lo stesso valore della rata di base determinata per l'anno 2011, salvo variazioni di aliquota, come detto per la rata di gennaio. Alla rata di marzo ("03") andrà sommato se positivo, o sottratto se negativo, il conguaglio tra la rata di base e le rate dovute a gennaio e febbraio, in modo da equiparare contabilmente l'importo dovuto a gennaio e febbraio alla rata di base. Le altre rate (da "04" a "12") assumeranno il valore costante della rata di base, salvo nel caso in cui l'importo del conguaglio negativo tra la rata di base e le rate dovute a gennaio e febbraio sia superiore alla stessa rata di base: in tale evenienza, detto conguaglio sarà recuperato su tutti i ratei mensili - a partire da marzo - fino a concorrenza totale dell'importo

Si precisa che ai *ratei mensili in acconto* non dovrà essere sommato il *conguaglio accisa a debito* o sottratto il *conguaglio accisa a credito*. La somma dei dodici *ratei mensili in acconto* dovrà coincidere con l'accisa calcolata sulla base dei consumi dell'anno 2011 e delle aliquote vigenti alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Detti ratei, pertanto, vanno sempre indicati, anche se i corrispondenti versamenti risultano di diverso importo per la presenza di crediti o debiti nella contabilità (quella che il competente Ufficio allestisce in carico al soggetto obbligato al pagamento delle imposte)

- *totale acconti*, determinato come sommatoria dei dodici ratei mensili in acconto

Di tutti gli importi presenti nei quadri, i soli che possono avere il segno negativo (nel caso di liquidazione in negativo) sono quelli del rigo *accisa liquidata*; tutti gli altri vanno sempre trascritti in valore assoluto o azzerati se negativi.

11. LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE

Nel caso di gas naturale erogato in più province, andrà prodotto un prospetto per ciascuna delle province interessate, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia (mediante la sigla automobilistica o la denominazione). Nel caso di gas naturale erogato in una sola provincia, l'indicazione della stessa rimane comunque obbligatoria.

Il quadro va compilato solo per le regioni a statuto ordinario.

Il quadro consente di calcolare, a partire dalle quantità di gas naturale fatturato o impiegato per fasce climatiche, l'addizionale regionale dovuta. Per il gas naturale fornito ai consumatori finali è prevista l'indicazione delle eventuali rettifiche di fatturazione, dichiarate a parte nel quadro "H", con il relativo segno, nonché l'indicazione del valore dello scostamento tra il risultato del prodotto dei consumi fatturati per la relativa aliquota ed il totale dell'imposta fatturata agli utenti e risultante dalle fatture.

Nel caso di aliquote dell'addizionale regionale non legate alle fasce climatiche, le quantità di gas naturale da riportare nella colonna dei consumi sono quelle del totale gas naturale fatturato o impiegato, utilizzando il riquadro della prima fascia climatica del prospetto di liquidazione e omettendo la lettera identificativa della fascia.

Non è presente, in quanto non prevista, la distinzione dei consumi in base alla ubicazione delle utenze civili.

L'utilizzo delle colonne "Consumi", "Aliquota" e "Imposta" è analogo a quanto già visto per l'accisa.

Il totale dell'addizionale, determinato come somma dei valori della colonna "Imposta", va trascritto nel successivo quadro di riepilogo e saldo dell'addizionale regionale della corrispondente provincia.

12. RIEPILOGO E SALDO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE

Nel caso di gas naturale erogato in più province, andrà prodotto un prospetto per ciascuna delle province interessate, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia

(mediante la sigla automobilistica o la denominazione). Nel caso di gas naturale erogato in una sola provincia, l'indicazione della stessa rimane comunque obbligatoria.

Il quadro va compilato solo per le regioni a statuto ordinario.

L'*addizionale liquidata* deve essere desunta dal rigo indicato nel corrispondente quadro di liquidazione dell'addizionale regionale della corrispondente provincia

La determinazione di tutti i valori richiesti nel quadro è del tutto analoga a quanto già visto per il prospetto di riepilogo e saldo dell'accisa.

13. LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA

Nel caso di gas naturale erogato in più province, andrà prodotto un prospetto per ciascuna delle province interessate, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia (mediante la sigla automobilistica o la denominazione). Nel caso di gas naturale erogato in una sola provincia, l'indicazione della stessa rimane comunque obbligatoria.

Il quadro va compilato solo per le regioni a statuto ordinario.

Il quadro consente di calcolare, a partire dalle quantità di gas naturale fatturato o impiegato senza pagamento di accisa, limitatamente agli usi per i quali è dovuta, l'imposta regionale sostitutiva dovuta. Per il gas naturale fornito ai consumatori finali è prevista l'indicazione delle eventuali rettifiche di fatturazione, dichiarate a parte nel quadro "H", con il relativo segno, nonché l'indicazione del valore dello scostamento tra il risultato del prodotto dei consumi fatturati per la relativa aliquota ed il totale dell'imposta fatturata agli utenti e risultante dalle fatture.

L'utilizzo delle colonne "Consumi", "Aliquota" e "Imposta" è analogo a quanto già visto per l'accisa.

Il totale dell'imposta, determinato come somma dei valori della colonna "Imposta", va trascritto nel successivo quadro di riepilogo e saldo dell'imposta regionale sostitutiva della corrispondente provincia.

14. RIEPILOGO E SALDO DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA

Nel caso di gas naturale erogato in più province, andrà prodotto un prospetto per ciascuna delle province interessate, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia (mediante la sigla automobilistica o la denominazione). Nel caso di gas naturale erogato in una sola provincia, l'indicazione della stessa rimane comunque obbligatoria.

Il quadro va compilato solo per le regioni a statuto ordinario.

L'*imposta liquidata* deve essere desunta dal rigo indicato nel corrispondente quadro di liquidazione dell'imposta regionale sostitutiva della corrispondente provincia

La determinazione di tutti i valori richiesti nel quadro è del tutto analoga a quanto già visto per il prospetto di riepilogo e saldo dell'accisa.

15. ELENCO CLIENTI AGEVOLATI

I soggetti obbligati di cui all'articolo 26, comma 7, lettera a), del testo unico, devono compilare l'elenco dei consumatori finali ai quali forniscono il gas naturale per impieghi non soggetti a tassazione o esenti in tutto o in parte, nonché per impieghi aventi diritto all'applicazione dell'aliquota per uso industriale e quelli aventi diritto all'applicazione delle aliquote agevolate previste nella Tabella A allegata al testo unico (punti 10, 11 e 16bis), indicando per ogni fornitura:

- il codice identificativo dell'utilizzatore (codice ditta o codice accisa, ovvero partita IVA o codice fiscale)
- la tipologia di utilizzo del gas naturale, riconosciuta avente diritto al trattamento fiscale agevolato, individuandola specificatamente mediante la relazione quadro/rigo dove tale tipologia è riportata nel modello della dichiarazione. Pertanto, per il gas fatturato o impiegato senza pagamento di accisa, la tipologia di utilizzo è individuata con l'identificativo dell'appropriato rigo del quadro E (da E1 a E16); mentre per il gas fatturato o impiegato con l'applicazione dell'aliquota uso industriale o di una specifica aliquota agevolata, la tipologia di utilizzo è individuata con l'identificativo dell'appropriato rigo del quadro G (G1, G16, G17, G19 e G20)
- la modalità di applicazione dell'agevolazione, ossia se trattasi di fornitura totalmente non soggetta a tassazione, assoggettata a tassazione agevolata (compreso l'uso industriale) o esente (mediante l'indicazione del codice "1"), oppure se trattasi di fornitura solo in parte non tassata, agevolata o esente, specificando se è applicata in base ad una percentuale stabilita (mediante l'indicazione del codice "2" e del valore della percentuale) ovvero in base all'utilizzo di contatori (mediante l'indicazione del codice "3")
- la data dalla quale è stata applicata l'agevolazione (nel formato gg/mm/aaaa)
- la data dalla quale non viene più applicata l'agevolazione, nei casi di cessazione della fornitura in corso d'anno (nel formato gg/mm/aaaa).